

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 137/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese ha notificato il 30.12.2009 alla ILLVA SARONNO HOLDING S.p.a. avviso di accertamento n. Omissis per IRES anno 2004 con il quale ha accertato un reddito imponibile di Euro 7.770.166,00 ed ha determinato una maggiore nuova imposta di Euro 331.398,00 oltre sanzioni ed interessi.

Contro l'accertamento ricorre la società chiedendo di voler dichiarare:

declaratoria di nullità dell'accertamento perché redatto da un Ufficio non abilitato; illegittimi ed infondati i rilievi portati dall'avviso di accertamento e per gli effetti disporre l'annullamento;

e la vittoria delle spese.

L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.

OSSERVA

L'accertamento scaturisce dal Processo Verbale di Constatazione redatto il 15.10.2007 dalla Direzione Regionale Abruzzo a carico della società Barberini Spa consolidata dalla ILLVA Saronno Holding Spa.

Primo motivo di ricorso è: "In via preliminare, dal momento che la verifica non è stata condotta né dal competente Ufficio locale (Agenzia delle Entrate Ufficio di Pescara) né dalla Guardia di Finanza ma da funzionari della Direzione Regionale dell'Abruzzo, si eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per illegittimità dell'atto istruttorio (P.V.C.) da cui promana essendo le Direzioni Regionali delle Entrate incompetenti ad effettuare accessi, ispezioni e verifiche".

Il D.L. 30.8.1993, n. 331 aveva previsto all'art. 62 sexies, 2 comma, che "le Direzioni Regionali delle Entrate eseguono, ... , controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del Dipartimento delle Entrate. ... Le notizie, ... , nonché i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento". Tale norma è stata abrogata dall'art. 23 lett. pp) del D.P.R. 26.3.2001, n. 107.

La Commissione ritiene che alla Direzione Regionale Abruzzo sia precluso, in quanto organo non previsto dalla legislazione vigente nel 2007, emettere il Processo Verbale di Constatazione che ha dato origine al presente accertamento.

Di conseguenza, un avviso di accertamento integralmente fondato e motivato solo sui rilievi contenuti in un Processo Verbale di Constatazione nullo (perché redatto dalla Direzione Regionale delle Entrate, organo non legittimato, prima del 1 gennaio 2009) concreta un difetto di motivazione per violazione di legge.

L'accoglimento del presente motivo di diritto non consente di passare all'esame dei rilievi di merito.

Le spese seguono la soccombenza nella misura di Euro 1.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie il ricorso e determina le spese in Euro 1.000,00.